PARTE SPECIALE

SEZIONE I

REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

1. PARTE SPECIALE "I" – REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

1.1 Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce ad alcune determinate fattispecie criminose (Artt. 184 e 185 D.Lgs. 58/1998) che nella fase di *risk assessment* sono state ritenute rilevanti.

Nel dettaglio, si tratta dei Reati di cui all'art. 25*sexies* del D.Lgs. 231/2001, che vengono qui di seguito brevemente descritti.

Art. 184 D.Lgs. 58/1998: Abuso di informazioni privilegiate

"1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)".

Si precisa che il reato di abuso di informazioni privilegiate appare configurabile ogniqualvolta uno dei soggetti indicati dalla norma sfrutti le informazioni di cui sia venuto in possesso, al fine di porre in essere una delle condotte tipizzate dal Legislatore.

Occorre peraltro rilevare come, nell'ambito di applicazione della norma, rifluiscano anche le negoziazioni compiute per interposta persona, come quelle poste in essere tramite fiduciari o quelle realizzate formalmente a beneficio dei congiunti dell'insider.

Quanto alla condotta di *tipping* di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 184 D.Lgs. n. 58/1998, è opportuno sottolineare come il divieto di comunicazione di informazioni privilegiate a terzi sia escluso quando avvenga nel "normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio": secondo la dottrina, non rivestirebbe pertanto rilevanza penale, ad esempio, la divulgazione delle notizie effettuate nel corso delle trattative di acquisizione o di fusione intercorrenti tra società quotate in borsa; ovvero realizzata mediante comunicati alla stampa specializzata.

Per quanto concerne, invece, il *tuyautage*, di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 184 D.Lgs. n. 58/1998, non sussistono deroghe di questo tipo.

In relazione alle condotte criminose poste in essere dagli azionisti, si ritiene comunemente che il reato possa essere integrato solo in quei casi in cui la partecipazione al capitale costituisca la causa del conseguimento dell'informazione privilegiata, posto che, ove ciò non avvenisse, l'azionista dovrebbe essere trattato alla stregua di qualsiasi altro investitore.

Per quanto concerne, invece, i cosiddetti *temporary insiders*, la norma sembra fare riferimento soprattutto ai consulenti ovvero ai membri di quegli organi che possano venire a conoscenza dell'informazione privilegiata proprio nell'esercizio della propria attività.

Art. 185. D.Lgs. 58/1998 - Manipolazione del mercato

"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".

Si precisa che la fattispecie in questione non è un reato proprio ed è pertanto realizzabile da chiunque.

2. Attività a rischio (nel caso in cui Siena Casa S.p.A. dovesse diventare una società quotata)

La presente Sezione della Parte Speciale del Modello è stata introdotta a seguito della entrata in vigore della Legge n. 62/2005, che ha inserito nel novero dei Reati quelli di cui all'art. 25*sexies* del Decreto, meglio illustrati al precedente paragrafo 1.

In via generale, il rischio di commissione dei suddetti reati non è parso significativo. Appare peraltro difficile localizzare il rischio con riguardo a singoli processi, posto che le condotte incriminate potrebbero essere poste in essere al di fuori dell'ambito aziendale, ferma la loro rilevanza, ai fini del Modello, solo se commesse nell'interesse o a vantaggio della Società.

Innanzitutto, le norme di cui agli artt. 184 e 185 D.Lgs. 58/1998 - recante le disposizioni per le società emittenti strumenti finanziari - sono destinate alle società quotate.

Tuttavia, ai fini della potenziale commissione di Reati in esame sono stati individuati come "sensibili", sulla base anche di quanto predisposto nel Modello, le seguenti condotte:

1) in caso di un eventuale quotazione di **Siena Casa S.p.A.** presso i mercati regolamentati rileverebbe l'utilizzo delle informazioni privilegiate da parte dell'Amministratore Delegato, dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Componenti del Collegio Sindacale e degli azionisti (nel caso dei soci, la responsabilità dell'ente sarebbe configurabile solo nel caso in cui il reato fosse commesso in concorso con un soggetto interno all'Azienda);

2) nel caso di ingresso della Società nel capitale di altre società quotate, di partecipazioni azionarie in altre società o imprese aventi analogo scopo sociale di **Siena Casa S.p.A.,** soggetti interni a **Siena Casa S.p.A.** potrebbero per questo venire a conoscenza di informazioni rilevanti alla commissione per il reato di cui all'art. 184 D.Lgs. 58/1998;

3) Reati rilevanti potrebbero essere altresì compiuti da Consulenti o Collaboratori Esterni, che in ragione del proprio incarico avessero accesso ad informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari;

4) Divulgazione di messaggi pubblicitari sponsorizzazioni e comunicazioni commerciali e sociali e di tutte le altre forme di pubblicità contenenti notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, anche se tale risultato sembra

maggiormente collegabile alla diffusione di notizie mediante telegiornali, notiziari e programmi informativi, piuttosto che di messaggi pubblicitari.

ATTIVITA' A RISCHIO	REATI IPOTIZZABILI	LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE
Quotazione di Siena Casa S.p.A. presso i mercati regolamentati Ingresso della Società nel capitale di altre società quotate Consulenti o Collaboratori Esterni	Rivelazione e utilizzo di informazioni privilegiate Divulgazione di messaggi pubblicitari sponsorizzazioni e comunicazioni commerciali e sociali	**RISCHIO POTENZIALE TRASCURABILE**

3. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti i Consulenti ed i Collaboratori Esterni devono conoscere e rispettare: 1) il Codice Etico; 2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa di **Siena Casa S.p.A.** ed il sistema di controllo della gestione; 3) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

E' inoltre fatto divieto di: - effettuare in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria qualità di membro degli Organi Sociali, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale della emittente; - porre in essere le medesime operazioni utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività lavorativa, della professione, di una funzione o di un ufficio; - comunicare tali informazioni a soggetti terzi, salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; - raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni *de quibus*, sulla base delle medesime informazioni; - diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari; - porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Pertanto, è fatto obbligo di: - osservare le regole che presiedono alla formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente l'assunzione di comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del mercato; - osservare le norme di legge, nonché quelle di grado secondario e deontologiche, che garantiscono la correttezza dell'informazione.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'art. 25*sexies* del Decreto sono i seguenti:

– svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente sezione della Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 25*sexies* del Decreto;

– esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello e, in particolare, attivarsi nel caso la Società riceva una contestazione di tipo penale per un fatto commesso dai Destinatari ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni;

– conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.